

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3536

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERNOLA, SABBATINI, CARTA, CASINI, DE CINQUE,
FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, REVELLI**

Presentata il 6 luglio 1982

**Modifiche dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge sulla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) ha introdotto una importante modificazione per i provvedimenti di separazione, che riguarda il coniuge affidatario dei figli. L'articolo 155, quarto comma, del codice civile, nel nuovo testo, prevede infatti: « L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli ». Questa norma non soltanto ha risolto le incertezze della giurisprudenza in materia, ma ha tenuto conto della particolare posizione di debolezza nella quale viene a trovarsi la moglie, usualmente affidataria dei figli minori, dopo una sentenza di separazione.

In questo modo si è provveduto saggiamente ad intervenire in una situazione di ingiustizia ed incertezza e a favore del-

le parti deboli, secondo lo spirito della Costituzione e della legge di riforma.

Nella legge introduttiva del divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898) non si è pensato ad introdurre una norma analoga e per quanto l'articolo 12 della legge preveda l'applicabilità dell'articolo 155, « per quanto di ragione », ripetute sentenze della Cassazione hanno escluso la possibilità di applicare il quarto comma dell'articolo 155 del codice civile al coniuge divorziato. A questa situazione di grave disparità o ingiustizia che si è venuta a creare tra coniuge separato e divorziato non hanno provveduto nemmeno le norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e cioè i tre articoli della legge 1° agosto 1978, n. 436.

Il problema è stato avvertito e trattato dalla giurisprudenza di merito, cercan-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

do di sovvenire a tale situazione di ingiustizia, con un'interpretazione estensiva delle norme a disposizione. La Corte di cassazione però ha escluso che, in base alle norme attuali, sia possibile applicare l'articolo 155, quarto comma del codice civile, ai casi di divorzio. La più recente sentenza in materia (Cassazione 21 ottobre 1981, n. 5507), ha osservato: « Questa soluzione (l'applicabilità cioè della norma in questione ai casi di divorzio) pur non sfornita di un margine di opinabilità, può trovare accoglimento solo di fronte ad una più univoca volontà legislativa, incontrando la via ermeneutica, una serie di considerazioni contrarie ». E più sotto: « In conclusione va ribadito che il mutamento del significato del termine "assegno" ed il potere del giudice di ridurre la normale portata dei diritti reali e di obbligazione nel regolamentare i rapporti matrimoniali a seguito del divorzio esigono una più chiara e diretta volontà della legge e non possono essere affermati sulla base di indiretti riferimenti a norme emanate ad altri fini o di un rinvio che lascia all'interprete la valutazione della più o meno compatibilità della norma rinviata alle particolari caratteristiche dell'istituto di divorzio ».

La magistratura pertanto si è resa conto della ingiusta discriminazione tra le due situazioni e dell'opportunità di regolare uniformemente i due casi, ma ha chiamato in causa la necessità di un intervento del legislatore.

A tutti è evidente che il caso del coniuge divorziato affidatario dei figli è ancor più meritevole di tutela di quello del coniuge separato, dato il carattere definitivo ed irrevocabile del divorzio e la situazione socialmente ed economicamente più grave che si viene a creare per la famiglia del divorziato. Non vi è perciò alcuna ragione di giustizia a favore di tale discriminazione e si tratta di una lacuna che solleva anche problemi di costituzionalità, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nel senso che situazioni analoghe vengono disciplinate in modo diverso; anzi, per i motivi che si è detto, una situazione più grave non trova la stessa tutela che la legge concede ad una situazione meno grave.

Per tutti questi motivi, si ritiene opportuno provvedere ad integrare l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 398, estendendo la possibilità del giudice di affidare la casa coniugale al coniuge affidatario dei figli anche dopo la sentenza di divorzio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli ».